

**TAR Molise, Sez. I, 19.12.2014, n. 725**

Materia: Causa servizio

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2010, proposto da:

-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ennio Mazzocco e Maria Grazia Picciano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. De Angelis in via De Attellis, n. 11;

***contro***

Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato Verifica delle Cause di Servizio in p.l.r.pt., Ministero della Difesa-Centro Militare Medicina Legale di Caserta-Commissione Medico Ospedaliera, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, n. 124;

***per l'annullamento***

- del decreto 30.7.10, n. 4042/N del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza;
- del parere 4.7.2008 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
- del verbale 10.6.2005, n. 545 della Commissione Medico Ospedaliera di Caserta, di ogni atto precedente, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato Verifica Cause di Servizio in p.l.r.p.t. e del Ministero della Difesa-Centro Militare Medicina Legale di Caserta-Commissione Medico Ospedaliera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con istanza (protocollo n. 1810) del 13 luglio 2004, il sig. -OMISSIS-, ispettore della Polizia di Stato, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'eventuale attribuzione dell'equo indennizzo per “-OMISSIS-”.

Il sig. -OMISSIS- giustificava l'istanza proposta adducendo di aver prestato e di prestar tutt'ora servizio alle dipendenze del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – dal 18 giugno 1987 e di aver svolto nel corso della propria carriera lunghi servizi di pattugliamento, e di ordine pubblico in manifestazione studentesche ed operaie, come autista di mezzi di polizia per la squadra mobile, scorta ai valori postali anche in zone montane con fondo stradale deformato.

Con delibera del 4 luglio 2008, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto che l'infermità denunciata dal sig. -OMISSIS- “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di infermità dovuta a fatti -OMISSIS-il

parere prosegue precisando che: “-OMISSIS-, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”. Con decreto (prot. n. 4042) del 30 luglio 2010, comunicato al destinatario in data 27 agosto 2010, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha respinto la domanda presentata dal sig. -OMISSIS- in integrale accoglimento delle considerazioni espresse nel parere appena citato dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio.

Avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e nei confronti del Ministero della Difesa, notificato in data 18-20 novembre 2010 e depositato in data 15 dicembre 2010, affidato a due motivi di ricorso così rubricati: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma primo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Irragionevolezza. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione”;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 10bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Difetto di istruttoria.

Con atto depositato in data 31 dicembre 2010, si sono costituite le Amministrazioni intimatè eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché del Comitato di Verifica, rilevando, poi, la decadenza in cui sarebbe incorso il ricorrente per aver proposto la domanda oltre i sei mesi dalla verificazione dell’evento dannoso (o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità, della lesione ovvero dell’aggravamento), ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 461/2001. Nel merito l’Amministrazione ha dedotto l’infondatezza delle censure di parte ricorrente.

In vista dell'udienza pubblica il ricorrente ha insistito nelle censure proposte e contestato le eccezioni di parte resistente.

All'udienza pubblica del 6 novembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, in accoglimento della specifica eccezione proposta da parte resistente, va disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui mette capo la Commissione di Verifica per le Cause di Servizio, atteso che il parere rassegnato da tale organo in subiecta materia riflette la valenza tipica di un mero atto endoprocedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio (cfr. da ultimo TAR Campania, sez. VI, 5 novembre 2014, n. 5686; TAR. Campobasso Molise sez. I, 10 luglio 2013 n. 479; TAR Potenza Basilicata sez. I, 14 agosto 2013 n. 522; Cons.Stato sez. IV 6 maggio 2008, n. 2028; Cons. Stato, sez. IV Sent., 24 maggio 2007, n. 2636; TAR Lazio, Latina sez. I, 29 gennaio 2013, n. 106 ).

Nondimeno, considerato che il ricorrente ha espressamente impugnato il suvvisto parere, e che, dunque, l'estensione del contraddittorio è da intendersi in una logica di tutela in senso ampio del diritto costituzionale di difesa, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra il ricorrente e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio evocati in giudizio, ancorché privi di legittimazione passiva (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste 13 novembre 2014, n. 549).

Sempre in via preliminare deve, invece, essere respinta l'ulteriore eccezione secondo cui il ricorrente sarebbe decaduto dalla facoltà di chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, a mente del quale: “la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente

entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita' o della lesione o dell'aggravamento”.

Deve, infatti, sottolinearsi che le certificazioni mediche prodotte da parte ricorrente a corredo dell'istanza recano date che precedono di meno di sei mesi quella di proposizione della domanda stessa, con la conseguenza che l'onere di provare l'anteriore conoscenza da parte del ricorrente della sua patologia, gravava sull'Amministrazione che, tuttavia, non ha addotto alcun elemento in tal senso.

Può dunque passarsi allo scrutinio del merito del ricorso.

Il ricorrente chiede l'espletamento di una CTU medico legale ai sensi dell'art. 63 c.p.a., censurando alcuni aspetti del gravato parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che di seguito si sintetizzano:

- 1) la Commissione ha ricondotto la causa della patologia al normale processo di invecchiamento, laddove al momento in cui il ricorrente ha proposto l'istanza aveva solo 41 anni;
- 2) la possibilità che l'attività lavorativa svolta dal sig. -OMISSIS- possa aver costituito causa o concausa dell'insorgenza della patologia è stata scartata aprioristicamente senza valutarne in concreto le potenzialità eziologiche;
- 3) non è stata fornita spiegazione delle ragioni sottese alle conclusioni di cui ai precedenti punti.

Sotto il profilo procedimentale, poi, il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 10bis della l. n. 241/1990, poiché l'Amministrazione ha ommesso di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'Amministrazione rileva che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha una competenza esclusiva e vincolante per l'Amministrazione e, nella fattispecie, ha compiuto un accertamento congruamente motivato che non abbisogna di dimostrazioni, in assenza di vizi logici macroscopici o di errate interpretazioni.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 10bis della l. n. 241/1990, tale disposizione non sarebbe applicabile al procedimento in questione in quanto l'Amministrazione è vincolata all'osservanza del parere emesso dal Comitato di modo che non potrebbe validamente instaurare il contraddittorio procedimentale con l'interessato.

Il motivo è fondato.

I presupposti di fatto allegati dal ricorrente, ovvero l'aver prestato servizio di pattuglia e di autista per prolungati periodi con equipaggiamento pesante e su strade di montagna sono elementi incontestati tra le parti e, pertanto, sono fuori dal "thema probandum". Il giudizio verte, quindi, esclusivamente sulla seguente questione di fatto: se le infermità denunciate dal ricorrente siano o meno dipendenti da causa di servizio.

L'Amministrazione ha escluso tale dipendenza affermando nel parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che le patologie di cui soffre il ricorrente sarebbero conseguenza "-OMISSIS-". Ritiene il collegio che la motivazione adottata dal Comitato di Verifica pecchi per eccessiva astrattezza, non tenendo conto che il ricorrente al momento in cui ha proposto la domanda di riconoscimento aveva solo 41 anni di modo che l'individuazione dell'invecchiamento quale causa delle patologie da egli sofferte avrebbe meritato quanto meno un maggiore sforzo di approfondimento che prendesse in considerazione le specifiche condizioni in cui versava il sig. -OMISSIS-.

E infatti, il collegio rileva che costituisce evidente massima di comune esperienza che le patologie-OMISSIS- conseguenti all'invecchiamento si presentano, normalmente, in età più matura rispetto a quella che aveva il ricorrente, sicché le ipotesi in cui, invece, esse si manifestino precedentemente dovrebbero essere considerate anomale ed essere quindi specificamente accertate ed esaminate.

Ne consegue che il Comitato di Verifica avrebbe dovuto svolgere specifiche indagini volte ad accertare se effettivamente le patologie sofferte dal ricorrente potevano essere ricondotte ad un precoce ed anomalo invecchiamento delle sue strutture-OMISSIS- tale da giustificare l'insorgenza delle patologie lamentate.

Tale omissione risulta viepiù evidente tenuto conto che il parere del Comitato di Verifica ha escluso che i servizi prestati dal ricorrente nel corso degli anni (pattugliamenti prolungati e guida di veicoli di servizio) abbiano potuto "assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti", senza tuttavia indicare alcuna ragione a supporto di tale netta affermazione.

Il Comitato di verifica si è limitato a negare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda dell'interessato, con una formula di stile ("dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti"), omettendo ogni indicazione delle ragioni tecnico-scientifiche per le quali si sia giunti a siffatta conclusione.

Si vuol dire che la giovane età del sig. -OMISSIS- al momento in cui ha proposto l'istanza di riconoscimento della causa di servizio e la plausibile attinenza tra le specifiche condizioni in cui egli aveva svolto negli anni con le patologie sofferte avrebbe imposto al Comitato quantomeno uno specifico sforzo argomentativo per potere escludere ogni nesso causale.

In definitiva, il parere del Comitato di verifica e il pedissequo decreto ministeriale di rigetto della domanda formulata dal deducente sono illegittimi per difetto di istruttoria e di motivazione e vengono conseguentemente annullati, fatto salvo il potere dell'Amministrazione di rideterminarsi svolgendo un'indagine in concreto che tenga conto dei profili sopra indicati.

Risulta quindi superfluo l'espletamento della CTU richiesta da parte ricorrente.

L'accoglimento del profilo di doglianza appena scrutinato consente, tenuto anche conto dell'interesse sotteso al ricorso, consente di ritenere assorbita la censura relativa all'omessa comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10bis della l. n. 241/1990.

Le peculiarità del caso di specie giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio anche con le amministrazioni non estromesse.

A tutela della riservatezza del ricorrente occorre ordinare, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. n. 196/2003, che in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, vadano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, nonché qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del medesimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comitato di verifica per le cause di servizio, disponendone l'estromissione del giudizio.

Compensa le spese fra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014